

**COMUNE DI OLGiate MOLGORA**  
**PROVINCIA DI LECCO**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(NUOVA IMU)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 18.09.2020

## *INDICE*

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Presupposto dell'imposta
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Definizione di fabbricato
Art. 5	Definizione di area fabbricabile
Art. 6	Definizione di terreno agricolo
Art. 7	Definizione di fabbricato rurale strumentale
Art. 8	Base imponibile
Art. 9	Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 10	Abitazione principale
Art. 11	Esenzioni
Art. 12	Riduzioni
Art. 13	Versamenti e riscossione
Art. 14	Dichiarazioni
Art. 15	Funzionario responsabile del tributo
Art. 16	Accertamento
Art. 17	Rateazione del pagamento delle imposte accertate
Art. 18	Rimborsi e compensazioni
Art. 19	Calcolo degli interessi
Art. 20	Abrogazioni e norme di rinvio
Art. 21	Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'articolo 1, commi 739 e seguenti, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché al comma 1, dell'articolo 8 e al comma 9, dell'articolo 9, del D. Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria, nonché dalle norme a questa applicabili.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Olgiate Molgora, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, come meglio specificato nell'art. 3.

## **Articolo 3**

### **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

## **Articolo 4**

### **Definizione di fabbricato**

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

## **Articolo 5**

### **Definizione di area fabbricabile**

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione. Le aree fabbricabili si dividono in:
  - a) aree inedificate;
  - b) aree parzialmente edificate;
  - c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del richiamato decreto, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'utilizzo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Il Servizio Territorio del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile.

## **Articolo 6**

### **Definizione di terreno agricolo**

1. Terreno agricolo è il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

## **Art. 7**

### **Definizione di fabbricato rurale strumentale**

1. Per fabbricati rurali strumentali dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in Legge 26 febbraio 1994 n. 133.
2. Il carattere di ruralità è riconosciuto ai fabbricati strumentali allo svolgimento delle attività agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile e quindi destinati:
  - alla protezione delle piante;
  - alla conservazione dei prodotti agricoli;
  - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  - all'allevamento e al ricovero degli animali;
  - all'agriturismo;
  - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  - alle persone addette all'attività di alpeggio in montagna;
  - ad uso di ufficio nell'azienda Agricola;
  - alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001;
  - all'esercizio dell'attività in maso chiuso;

## **Articolo 8** **Base imponibile**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per gli immobili appartenenti al gruppo catastali A, con l'esclusione della categoria A/10 e per gli immobili appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7;
  - b) 140 per gli immobili appartenenti alle categorie B, C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per gli immobili appartenenti alla categoria D/5;
  - d) 80 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10;
  - e) 65 per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, con l'esclusione della categoria D/5;
  - f) 55 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione approvati ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze.
4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, moltiplicato per 135.

## **Articolo 9** **Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 777, lettera d) della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), l'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina periodicamente il valore medio venale in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base del valore non inferiore a quello periodicamente determinato dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma precedente. Resta salva la possibilità di procedere all'accertamento nel caso in cui il maggior valore sia indicato in un atto pubblico.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione del valore predeterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.
4. Il valore di cui al comma 1 può essere modificato periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 380/2001.

## **Articolo 10** **Abitazione principale**

1. Si intende per abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il soggetto, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari risiedono anagraficamente nonché dimorano abitualmente.
2. Per tale unità immobiliare l'aliquota e la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protragga tale destinazione.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla quota di proprietà.
4. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.
5. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1, e quelle ad essa assimilate, come individuate nel successivo comma 6, non sono assoggettate all'IMU, ad eccezione di quelle iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
6. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparati all'abitazione principale:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
7. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
8. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
9. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali autorimesse, box o posti auto, soffitte, magazzini, cantine, distintamente iscritte in catasto, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Per il riconoscimento della

natura pertinenziale dell'immobile dovranno sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze l'eventuale parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

## **Articolo 11** **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, posseduti da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 si applicano soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione si intende applicabile agli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti indicati al precedente comma destinati alle attività indicate nell'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 a prescindere dalla natura commerciale delle stesse, fermo restando il permanere delle condizioni attestanti la qualifica di ente non commerciale non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del DPR 917/1986.
3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti, con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario, onde comprovare l'assenza delle condizioni che, ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917/1986, comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 741, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta.
6. L'IMU non si applica altresì alle seguenti fattispecie, in quanto assimilate all'abitazione principale, come definita nel precedente articolo 9:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

7. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono da considerare esenti dall'imposta i terreni agricoli insistenti nel Comune di Olgiate Molgora, in quanto inserito nell'elenco dei Comuni ricadenti in aree montane o di collina, allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 – Serie generale n. 53, fatta salva eventuale diversa individuazione da emanarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

## **Articolo 12** **Riduzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 747, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
  - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
5. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1 del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lettera c), della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle



classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
  - b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
  - c) il comodato deve essere registrato.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota deliberata annualmente dal Comune, è ridotta al 75%.

### **Articolo 13** **Versamenti e riscossione**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso; a tal fine se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, il mese è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 777, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
3. Il soggetto che ha effettuato il versamento in nome proprio, ma anche per conto dei contitolari, deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi, indicando l'immobile e i dati anagrafici dei contitolari, dichiarando di rinunciare, limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo, al rimborso della somma corrisposta entro il 31/12 dell'anno di imposizione.
4. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta complessiva da versare è uguale o inferiore a € 12,00 per ciascuna annualità.
5. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.

## **Articolo 14**

### **Dichiarazioni**

1. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), gli enti non commerciali presentano la dichiarazione ogni anno, esclusivamente in via telematica.
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5) e al comma 751 terzo periodo (beni merce) dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

## **Articolo 15**

### **Funzionario responsabile del tributo**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **Articolo 16**

### **Accertamento**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della nuova IMU risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
6. Ai sensi dell'articolo 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. n. 218/1997.

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), l'avviso di accertamento è potenziato mediante l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
8. In nessun caso l'emissione dell'avviso di accertamento è subordinata ad un preventivo invito al contraddittorio con il contribuente.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la nuova IMU, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 17**

#### ***Rateazione del pagamento delle imposte accertate***

1. A richiesta del contribuente, per particolari situazioni di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IMU, può essere concessa una rateazione, secondo quanto disposto dal comma 796 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020):
  - a) fino a € 100,00 nessuna rateazione;
  - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
  - c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
  - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
  - e) da € 6.000,01 a € 20.000 da 25 a 36 rate mensili;
  - f) oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili.
2. Ai sensi del comma 800 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta, dopo espresso sollecito.
3. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale.

### **Articolo 18**

#### ***Rimborsi e compensazioni***

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della nuova IMU. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

**Articolo 19**  
**Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

**Articolo 20**  
**Abrogazione e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2019, per le parti relative alle componenti IMU e TASI. Restano in vigore le norme previste per la componente TARI.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
3. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione, il regolamento è pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

**Articolo 21**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.